

ORDINANZA DELLA CORTE  
DEL 7 MAGGIO 1980 <sup>1</sup>

**Suzanne Mazière, in Fournier, ed altri  
contro Commissione delle Comunità europee**

Cause riunite 114, 115, 116 e 117/79

Massime

*Ricorso di danni — Ricorso di membri della famiglia di un dipendente per il risarcimento del danno subito a causa del rapporto di lavoro irregolare del dipendente stesso — Irricevibilità*

*(Trattato CEE, art. 178; regolamento di procedura, art. 92, paragrafo 1)*

Nelle cause riunite 114, 115, 116 e 117/79,

SUZANNE MAZIÈRE, IN FOURNIER, AUDE FOURNIER, FRANÇOIS FOURNIER E CLOTILDE FOURNIER, coll'avv. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 34 b, rue Philippe-II,

ricorrenti,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dalla sig.ra Denise Sorasio, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dall'avv. Robert Andersen, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il proprio consigliere giuridico Mario Cervino, edificio Jean Monnet,

convenuta,

<sup>1</sup> — Lingua processuale: il francese.

LA CORTE,

udito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

## ORDINANZA

### In fatto

I ricorrenti sono la consorte e i tre figli del sig. Bernard Fournier, dipendente della direzione generale «Sviluppo e cooperazione» della Commissione, di grado A/6. Il sig. Bernard Fournier era entrato in servizio presso la Commissione nel 1964, come agente ausiliario, era stato nominato dipendente in prova nel 1973, e, infine, era stato nominato di ruolo, allo scadere del periodo di prova, a far data dal 1° aprile 1974.

Il 29 marzo 1979, il sig. Bernard Fournier presentava alla Commissione, ai sensi dell'art. 90 dello Statuto, una domanda con cui chiedeva il risarcimento dei danni assertivamente cagionatigli dal comportamento illecito della Commissione, la quale lo aveva mantenuto per nove anni in un inquadramento irregolare. Contemporaneamente, i ricorrenti presentavano alla Commissione una domanda ai sensi degli artt. 175 e 215 del Trattato CEE e dell'art. 1382 del Codice civile belga, lamentando di aver subito personalmente un danno a causa dell'illecito comportamento tenuto dalla Commissione nei confronti del sig. Fournier, rispettivamente genitore e coniuge. Queste domande venivano respinte, il 1° agosto 1979, dalla Commissione.

Con i rispettivi ricorsi, registrati in cancelleria il 25 luglio 1979, i ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione implicita di rigetto risultante dal silenzio, da parte della Commissione, in merito alle domande da essi proposte, durato più di due mesi, e la condanna della Commissione al risarcimento del danno da essi subito.

Risulta dagli atti che i ricorrenti hanno proposto ricorso ai sensi degli artt. 175 e 215 del Trattato CEE e che la loro richiesta di risarcimento dei danni si fonda sull'inquadramento irregolare in cui la convenuta avrebbe mantenuto, per nove anni, il sig. Fournier, rispettivamente genitore e coniuge. Essi hanno fatto rilevare in particolare che, durante questo periodo, Bernard Fournier era rimasto in uno stato di assoluta incertezza, ed era stato costretto e sottoscrivere ben 21 contratti successivi prima di essere nominato di ruolo; inoltre, egli aveva dovuto subire un'umiliante retrocessione e angosce di ogni genere. Questi comportamenti della Commissione avevano avuto conseguenze negative per la famiglia di Bernard Fournier, e, in particolare, avevano nuociono in modo particolarmente grave alla salute dei ricorrenti.

## In diritto

Ai sensi dell'art. 175 del Trattato CEE, ogni persona fisica può adire la Corte per contestare ad una delle istituzioni della Comunità di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno specificato quale atto, ai sensi di questa norma, la Commissione avrebbe omesso di emanare nei loro confronti.

Ai sensi dell'art. 178 del Trattato, la Corte è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'art. 215, 2° comma, relativo alla responsabilità extracontrattuale della Comunità. Tuttavia, il presente ricorso riguarda il risarcimento di danni assertivamente cagionati dal comportamento di un'istituzione relativo allo sviluppo della carriera di uno dei suoi dipendenti o agenti, mentre questi ha avuto modo di utilizzare le possibilità offerte dal Trattato per impugnare le decisioni dell'istituzione in questione aventi per oggetto o per effetto di porlo o di mantenerlo in un inquadramento irregolare, e di adire, all'occorrenza, la Corte. Sarebbe incompatibile con il sistema dei ricorsi ammessi dal diritto comunitario contro eventuali illeciti commessi nell'inquadramento del personale ammettere che, con uno sviamento della procedura, i familiari di un dipendente possano, agendo per proprio conto, intentare un'azione di responsabilità sulla base degli stessi fatti, quand'anche essi sostengano di avere subito personalmente un danno a causa degli stessi. I presenti ricorsi esulano pertanto dall'ambito di applicazione dell'art. 215, secondo comma, del Trattato.

In questa situazione, la Corte è manifestamente incompetente a decidere sui ricorsi. Di conseguenza, occorre applicare l'art. 92, § 1, del regolamento di procedura, e dichiarare i ricorsi irricevibili d'ufficio, senza aprire la fase orale del procedimento.

### Sulle spese

Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti, le spese vanno poste a loro carico.

Per questi motivi,

LA CORTE

provvede:

1. **I ricorsi sono irricevibili.**
2. **I ricorrenti sono condannati alle spese.**

Lussemburgo, 7 maggio 1980.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

H. Kutscher